

residui di stanziamento, oltre alle somme cadute in perenzione già dette.

Nel corso del 1995, sui suddetti residui, sono stati autorizzati pagamenti per complessive L. 26.530.349.000, come segue:

- D.M. n. 10047/98/8 dell'11 gennaio 1995:

L. 1.088.952.920 (residui 1990) + L. 3.514.933.080 (residui 1991) alla SPI, quale terza quota del contributo riconosciuto per il CISI di Lecce;

- D.M. n. 10738/98/6 del 15 giugno 1995:

L. 2.627.185.950 (residui 1990) alla SPI, quale quinta quota del contributo riconosciuto per il CISI dell'Abruzzo;

- D.M. n. 11357/98/4 dell'8 novembre 1995:

L. 7.888.500.000 (residui 1990), per riversamento in conto entrata della quota residua del contributo da erogare per il CISI di Montalto Uffugo (Cosenza), a seguito del subentro della SPI all'E.F.I.M. nella realizzazione del Centro. (La somma sarà riassegnata in bilancio per essere impegnata a favore del nuovo creditore);

- D.M. n. 11385/98/7 dell'8 novembre 1995 e D.M. n. 11499/98/7 dell'11 dicembre 1995:

L. 11.410.777.050 (residui 1991), per riversamento in conto entrata (fino alla disponibilità di cassa esistente al dicembre 1995) del contributo riconosciuto per il CISI di Fisciano (Salerno), a seguito del subentro della SPI alla TERFIN del gruppo ENI nella realizzazione del Centro. (La somma sarà riassegnata in bilancio per essere impegnata a favore del nuovo creditore).

L'importo da erogare, dopo tali pagamenti, a fine 1995 si riduceva a L. 21.610.850.370, ma, essendo caduta in perenzione, nel corso dell'anno, l'ulteriore somma di L. 18.053.558.500 - relativa, per L. 14.900.000.000, al CISI di Sassari e, per L. 3.153.558.500, al CISI dell'Abbruzzo - i residui di stanziamento del capitolo, al 31 dicembre 1995 (compresi gli esercizi finanziari precedenti), risultavano di L. 3.557.291.870, mentre la spesa complessiva, alla stessa data, ammontava a L. 76.560.931.835 e le perenzioni a L. 19.864.776.895.

In relazione a quanto sopra, si allegano le pagine 113 e 114 dell'estratto del "quadro riassuntivo" - relative al capitolo 7562 - correttamente modificate e compilate e, unitamente, le stesse pagine nel testo pervenuto a questo Ufficio, anch'esse debitamente compilate, con le correzioni apportate.

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181 - ART.7, COMMA 1.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (Fondo speciale di reindustrializzazione).

Facendo seguito alla relazione per l'esercizio finanziario 1994 (Prot. n. 30144/D.G.A.E./VII del 7.9.1995), si ritiene opportuno premettere il riepilogo delle leggi di spesa emanate negli ultimi anni, per la destinazione in oggetto, con iscrizione al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'Industria.

A) Con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (art. 5-bis, comma 3), convertito, con modifiche, con legge 19 luglio 1993, n. 237, al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 120/1989, convertito con legge 181/1989, fu conferita la somma di L. mil.di 50 per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995.

B) Successivamente, con decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con legge 22 novembre 1994, n. 644, la prima "tranche" di L. mil.di 50 della legge 237/1993, relativa al 1994, fu trasferita a beneficio del fondo nazionale dell'artigianato, fermo restando lo stanziamento di L. mil.di 50 per il 1995.

C) Con legge 23 dicembre 1994, n. 725, tabella D, comma 2 (legge finanziaria 1995), è stato nuovamente rifinanziato l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 120/1989, convertito con legge 181/1989, con lo stanziamento, per il 1995, di L. mil.di 100, mentre la seconda "tranche" di L. mil.di 50 prevista per il 1995 dalla legge 237/1993 (già ripartita in L. mil.di 20 per il 1995 e L. mil.di 30 per il 1996) è stata decurtata di L. mil.di 10 per il 1995 (tabella E, comma 7) e, quindi, rimodulata in L. mil.di 10 per il 1995 e L. mil.di 30 per il 1996 (tabella F, punto 2, comma 8).

D) Con decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, (art. 2, comma 2), convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, riferiti alla Categoria XII "Trasferimenti", sono stati ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (24 febbraio 1995), per l'importo del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni.

E) Il Ministro del Tesoro, conseguentemente, con decreto n. 120913 del 28 aprile 1995, dopo aver preso atto del suddetto decreto-legge, come sopra convertito in legge, tra l'altro, ha apportato,

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, la seguente variazione in diminuzione:

"Cap. n. 7563 - Fondo speciale di reindustrializzazione (competenza L. 3.300.000.000)". che ha inciso, per L. mil.di 3, sullo stanziamento, di L. mil.di 100, della legge 725/1994 e, per L. mil.di 0,3, sullo stanziamento, di L. mil.di 10, della legge 237/1993.

F) Con legge 28 dicembre 1995, n. 550, tabella D, comma 14 (legge finanziaria 1996) la legge 181/1989 è stata rifinanziata con uno stanziamento di L. mil.di 65 per l'anno 1996. Con la stessa legge, tabella F, punto 2, comma 8, lo stanziamento di L. mil.di 30 per il 1996 è stato ripartito in L. mil.di 15 per il 1996 e L. mil.di 15 per il 1997, facendo gravare solo sull'esercizio 1997 la riduzione del 3% prevista dalla legge 85/1995, cosicché questo ultimo stanziamento risulta, al netto della riduzione, di L. mil.di 14.100.

A parziale rettifica di quanto comunicato nella relazione precedente, si precisa che, nel 1994, sul capitolo 7563: risultavano autorizzati, al netto delle riduzioni, stanziamenti per complessive L. 935.800.000.000; non fu assunto alcun nuovo impegno di spesa: furono effettuati pagamenti di contributi e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 39.913.653.000; risultavano perenzioni per L. 63.901.750.000 e residui di stanziamento per L. 109.834.347.000, di cui L. 41.825.000.000 di pertinenza del Programma Speciale di Reindustrializzazione IRI e L. 68.009.347.000 di pertinenza del Programma di Promozione Industriale SPI, oltre a L. 90.000.000.000 (residui esercizi 1992 e 1993), pure destinati alla SPI ed impegnati, a suo tempo, con decreti del Ministero dell'Industria n. 14031/51-92 e n. 14032/51-93 del 30 dicembre 1993.

A tutto il 31 dicembre 1994 (compresi gli esercizi finanziari precedenti), complessivamente, erano stati assunti impegni di spesa per L. 750.000.000.000: i pagamenti effettuati, le perenzioni e i residui di stanziamento ammontavano, rispettivamente a L. 486.263.903.000, L. 63.901.750.000 e L. 199.834.347.000.

Sullo stanziamento di L. 660 miliardi della legge 181/1989 risultava ancora da erogare l'importo di L. 173.736.097.000, di cui L. 105.726.750.000 per il Programma Speciale di Reindustrializzazione IRI e L. 68.009.347.000 per il Programma di Promozione Industriale SPI. Essendo caduta in perenzione, per decorso di 5 anni, la somma di L. 63.901.750.000, i residui di stanziamento sulla legge 181/1989 (L. 660 miliardi), si erano ridotti a L. 109.834.347.000, cui si aggiungono i 90 miliardi di lire stanziati successivamente a favore della SPI, di cui si è già detto.

Nel 1995, sul capitolo 7563, risultavano autorizzati stanziamenti per complessive L. 1.000.800.000.000, al netto delle riduzioni: non fu autorizzato alcun nuovo impegno, cosicché gli impegni sono rimasti fermi a L. 750.000.000.000, di cui L. 460.000.000.000 per il Programma Speciale di Reindustrializzazione IRI (1989/1990), L. 200.000.000.000 per il Programma di Promozione Industriale SPI

(1990) e L. 90.000.000.000 (1993), pure destinati, come sopra, alla SPI.

In attesa dell'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prescritta dalla legge (85/1995 per l'assunzione di nuovi impegni di spesa, era stata chiesta la conservazione in bilancio delle somme di L. 50.000.000.000, proveniente dall'esercizio finanziario 1994, e della somma complessiva di L. 106.700.000.000, al netto delle riduzioni, stanziata, per il 1995, per il Programma Promozionale SPI. Nel corso del 1996, è stata impegnata a favore della SPI la somma di L. 186.400.000.000, costituita dall'importo di cui sopra (L. mil.di 156,7) e dalla somma di L.mil.di 29,7, al netto delle riduzioni, originariamente stanziata dalla legge 237/1993 per il 1996.

Al 31 dicembre 1995, è andata in perenzione la somma di L. 90.131.073.000, ossia i residui provenienti dall'esercizio 1990, ammontanti a L. 89.331.073.000 meno l'importo di L. 9.200.000.000 reiscritto nel 1995 e contestualmente pagato all'IRI.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati pagamenti per contributi e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 29.703.274.000, come segue:

a) ORDINATIVI EMESSI IN C/RESIDUI:

- D.M. 10739/75 del 15.6.1995: L. 500.000.000 (residui 1990), quale saldo del contributo riconosciuto per l'iniziativa ILVA/SIDERCOMIL (Programma Speciale di Reindustrializzazione):

- D.M. 10389/75 del 15.6.1995: L. 1.957.226.000 (residui 1990), quale rimborso degli oneri di istruttoria e controllo sul Programma di Promozione Industriale sostenuti dalla SPI nel semestre 1.7./31.12.1994;

- D.M. 10996/75 del 28.11.1995: L. 721.048.000 (residui 1990), quale rimborso degli oneri di istruttoria e controllo sul Programma di Promozione Industriale sostenuti dalla SPI nel semestre 1.1/30.6.1995:

- D.M. 10432/75/51-95 del 6.12.1995: L. 17.325.000.000 (residui 1990), per riversamento in conto entrata di quote residue non più dovute all'IRI a seguito di revoca o rideterminazione dei contributi già riconosciuti per le seguenti iniziative:

- ILVA: "CENTRO LAVORAZIONE LAMIERE", "PEZZI SPECIALI CURVI E CALANDRATI PER OFF-SHORE E PIPELINE" E "SIDERCARD SUD":

- IRITECNA: "AU.MAN", "ITALIMPIANTI SUD", "M.G.S." E "M.G.T.";

- ALENIA: "CENTRO PER LE TECNOLOGIE DELLE GONDOLE MOTORI".

La somma dovrà essere riassegnata in bilancio e poi impegnata a favore della SPI ai sensi della legge 513/1993).

b) ORDINATIVI EMESSI IN C/COMPETENZA

- D.M. 10923/75 DEL 16.6.1995: L. 875.000.000 a saldo del contributo riconosciuto per l'iniziativa ILVA/"CENTRO DI SERVIZIO INOSSIDABILE" (trattasi di somma impegnata sui residui 1989, caduta in perenzione al 31.12.1994 e reinserita in bilancio nel 1995);

- D.M. 10924/75 del 16.6.1995: L. 8.325.000.000 a saldo del contributo riconosciuto per l'iniziativa FINMECCANICA-ALENIA "PRODUZIONI MECCANICHE AIDOMOTORISTICHE" (trattasi di somma impegnata sui residui 1989, caduta in perenzione al 31.12.1994 e reinscritta in bilancio nel 1995).

Dopo tali erogazioni, i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1995 (compresi gli esercizi finanziari precedenti) ammontavano a L. 515.967.177.000, di cui L. 362.973.250.000 a favore dell'IRI per il Programma di Reindustrializzazione e L. 134.668.927.000 a favore della SPI per il Programma di Promozione Industriale, nonché L. 17.325.000.000, relative a quote residue non più dovute all'IRI, per la successiva riassegnazione a favore della SPI, ai sensi della legge 513/1993.

Con le perenzioni verificatesi nel 1995, ammontanti, al netto della reinscrizione di L. 9.200.000.000, a L. 80.131.073.000, a tutto il 31 dicembre 1995 (compresi gli esercizi precedenti), le perenzioni ammontavano complessivamente a L. 144.032.823.000, mentre i residui di stanziamento ammontavano all'importo di L. 90.000.000.000, derivante dai sopradetti impegni a favore della SPI.

In relazione a quanto sopra, si allegano le pagine 115, 116 e 117 dell'estratto del "quadro riassuntivo" - relative al capitolo 7563 - correttamente modificate e compilate, e, unitamente, le stesse pagine nel testo pervenuto a questo Ufficio, anch'esse debitamente compilate, con le correzioni apportate.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

COMMERCIO CON L'ESTERO

- Legge 29 luglio 1981, n. 394
- Legge 21 febbraio 1989, n. 83
- Legge 24 aprile 1990, n. 100
- Legge 20 ottobre 1990, n. 304
- Legge 9 gennaio 1991, n. 19

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono erogati in seguito a delibera dell'apposito Comitato istituito con D.M. 2.7.1987 presso il Ministero. dal Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Nel corso del 1992 sono pervenute agli Uffici istruttori del Mincomes e del MCC n. 132 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 105 domande, accogliendone 79 per un finanziamento complessivo di Lit. 157,4 mld e respingendone 26.

Va precisato, in proposito, che i finanziamenti vengono erogati a valere sulle disponibilità di un apposito fondo rotativo, istituito dall'art. 2 della legge citata in relazione all'ammontare delle risorse disponibili sul fondo stesso. Pertanto, il numero delle richieste portate all'esame del Comitato è in funzione delle risorse disponibili e quindi delle possibilità di accoglimento delle stesse. La carenza di risorse ha in passato determinato un blocco nell'accoglimento delle domande determinando una forte giacenza e ritardi del tutto incompatibili con la natura di progetti di investimenti all'estero, quali sono i programmi finanziati dalla 394/'81. Attualmente, grazie alla disponibilità di fondi e alla regolarità delle riunioni del Comitato ora presieduti dal Direttore Generale dello Sviluppo Scambi, i ritardi sono stati del tutto eliminati ed i programmi sono esaminati entro 120 giorni dalla presentazione.

Nel 1993 sono pervenute n. 101 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato 60 domande, accogliendone 37, per un finanziamento complessivo di Lit. 73,9 miliardi.

Le comande pervenute nel 1994 sono state n. 81, mentre i programmi approvati sono stati 87 per un importo di 164,6 miliardi. Le richieste respinte sono state n. 28.

Nel 1995 sono stati accolti 123 (65%) programmi per un importo complessivo di 238,3 miliardi di lire, su 189 esaminati. Le domande pervenute nel 1995 sono state 94.

E' da rilevare che l'area più interessata dai progetti 394/'81 risulta il Nord America, seguito dall'Asia e dall'Europa Centro-Orientale. Le imprese beneficiarie sono per il 70% circa PMI e

sono localizzati per il 65% circa al Nord, per il 32% al Centro, mentre molto rare sono le domande di finanziamento da imprese del Mezzogiorno.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1988-89-90 sono i seguenti: per il 1988 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.895 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.835 (sullo stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

Il limitato ricorso, negli esercizi citati, alle provvidenze di cui si tratta, andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, peraltro entro il limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Con la legge 20 ottobre 1990, n. 304, all'art. 4, sono stati estesi ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabiliti dalla L. 83/'89 nei riguardi dei consorzi export.

Successivamente, con D.M. 18 marzo 91, sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle richieste di contributo, sulla base delle nuove norme intervenute.

Nell'anno 1991, sono pervenute al Ministero 31 domande di contributo; di queste, ne sono state approvate 27 e si è dovuto operare un abbattimento lineare del 5,6% sui contributi, allo scopo di rientrare nei limiti dello stanziamento in bilancio (Lit. 2 miliardi sul Cap. 1614).

La gestione del meccanismo di legge per l'esercizio 1992 ha dato luogo a n. 36 contributi concessi (su un totale di n. 44 domande pervenute) e all'applicazione di un abbattimento generalizzato del 20,5% sugli importi erogabili, al fine di rientrare nelle disponibilità di bilancio (Lit. 2 miliardi).

Nel 1993 sono pervenute n. 36 domande, delle quali ne sono state accolte 36 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 20,21% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

Nel 1994 sono pervenute n. 43 domande, delle quali ne sono state accolte 37 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 23,25% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

La procedura di contribuzione si è conclusa integralmente nel corso dell'anno.

Nel 1995 le domande pervenute sono state 41 delle quali ne sono state accolte n. 40 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 30,5%, allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 1.900.000.

Va segnalata l'insufficienza dello stanziamento che, unita alla crescita numerica dei Consorzi, determina il progressivo aumento della percentuale di abbattimento dei contributi erogabili, onde rientrare nello stanziamento di bilancio.

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Questa legge ha sostituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a detti specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è stato previsto dalla legge 83/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6): per il 1991, con decreto legge, si è avuta una integrazione di Lit. 5 miliardi.

Per gli anni successivi il rifinanziamento annuale della legge è avvenuto con appositi provvedimenti legislativi che hanno stanziato, per il 1992 Lit. 20 miliardi e, per il 1993 Lit. 25 miliardi.

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.L. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989, modificato con successivi decreti del 23.11.'89, 12.2.'90 e 13.3.'91; con essi si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonché a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. Le norme sono state, da ultimo, raccolte nel D.M. 25 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.'92. Si è stabilito il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggioritaria industriale o artigiana, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili in Paesi extra-CEE, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit. 23 miliardi circa a fronte di 257 domande di contributo accolte.

Dal 1989, la gestione del nuovo meccanismo di legge ha dato luogo al seguente andamento:

Anno	Il. contributi	abbattimento importi	stanziamento
1989	277	14,7%	25 miliardi
1990	269	21 %	25 miliardi
1991	308	18,09%	30 miliardi
1992	321	49,18%	20 miliardi
1993	325	35,38%	25 miliardi
1994	314	10,01%	30 miliardi

Si è assistito, pertanto, alla crescente insufficienza dei mezzi finanziari disponibili che ha reso necessario l'abbattimento generalizzato dagli importi riconoscibili per percentuali significative.

Si aggiunge che, come negli anni precedenti, i tempi di gestione della procedura, che presenta caratteri di particolare complessità e che può avere inizio solo a partire dal 15 maggio, data ultima di presentazione delle richieste di contributo, hanno fatto sì che i contributi siano stati liquidati solo nel 1° semestre 1995.

Nell'anno 1995 sono state accolte 308 domande (sulle 347 pervenute); potendo contare su una disponibilità di bilancio di Lit. 20,5 miliardi, si è dovuto applicare un abbattimento generalizzato, pari al 19,3%.

LEGGE 24 APRILE 1990, N. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

In applicazione della legge in oggetto - istitutiva di una società finanziaria di sviluppo, a partecipazione pubblica e privata - è stata costituita in data 5 giugno 1991 la SIMEST SpA - Società italiana per le imprese miste all'estero, con sede in Roma, avente lo scopo di incentivare la formazione di joint-ventures.

Per dotare la menzionata Società dei mezzi necessari allo svolgimento della sua attività, la succitata legge ha previsto un capitale sociale iniziale di 98 miliardi di lire e progressivi aumenti, fino al raggiungimento dell'ammontare di 498 miliardi di lire. Di questi, 250 miliardi sono riservati allo Stato, mentre i restanti 248 miliardi sono destinati alla sottoscrizione da parte di enti pubblici, istituti ed aziende di credito, nonché di associazione imprenditoriali.

A partire dal 1992 la ripetuta Società ha provveduto a dare attuazione agli aumenti previsti (complessivamente 400 miliardi), offrendo le nuove azioni ai soci fondatori in proporzione alle quote di partecipazione detenute, così come esplicitamente stabilito dalla richiamata legge 100.

Alla chiusura dell'esercizio 1995 il capitale sociale risultava sottoscritto per lit. 261.532.510.000 e versato per lit. 260.126.648.200.

A seguito di mancate sottoscrizioni da parte di diversi azionisti, fra i quali hanno assunto particolare rilievo il Mediocredito Centrale, l'IMI ed alcune importanti banche, le percentuali iniziali di partecipazione al capitale sociale detenute dagli azionisti si sono così modificate rispetto alla data di costituzione della Società:

quota iniziale		quota al 31.12.95	
mld.	%	mld.	%

Ministero Commercio				
Estero	50	51,02	200,0	76,47
Mediocredito centrale	28	28,57	28,0	10,70
IMI	8	8,49	8,3	3,18
Altri	12	11,92	25,2	9,65

	98	100	261,5	100

A migliore illustrazione di quanto sopra prospettato, risulta che il Mincomes, utilizzando i fondi annualmente stanziati e disponibili sul capitolo 7561 del proprio bilancio, ha finora sottoscritto e versato quote per:

- 50 mld. nel 1991, come capitale sociale iniziale in occasione della costituzione della Società;
- 100 mld. nel 1992, come 1° aumento;
- 30 mld. nel 1993, come 1a tranche del 2° aumento;
- 20 mld. nel 1994, come 2a tranche del 2° aumento.

Dei restanti 50 miliardi di lire da sottoscrivere:

- 18 mld. risultano appostati nel bilancio del corrente esercizio (9 mld. in conto residui 1995 e 9 mld. in conto competenza);
- 18 mld. sono proposti quale stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio (7561) per l'esercizio 1997;
- 10 mld. non sono più disponibili in quanto, a seguito della mancata autorizzazione all'erogazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, passati in economia alla fine dell'esercizio 1995;
- 4 mld., infine, corrispondono al taglio del 10% sugli stanziamenti dei bilanci dal 1995 al 1997, operato ai sensi del D.L. 41/95, convertito nella legge 85/95.

Per quanto riguarda invece gli altri azionisti, se essi avessero sottoscritto gli aumenti deliberati dalla SIMEST ciascuno per la quota di propria pertinenza, avrebbero dovuto versare i sottospecificati ulteriori importi per complessivi 186,5 miliardi di lire, di cui:

- 114 mld. Mediocredito Centrale
- 34 " IMI
- 38,5 " Altri